

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1170 DEL 15/07/2022

### **O G G E T T O**

GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' PENDENTE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT.LI 4 E 4 BIS D.L. 1° APRILE 2022, N. 44 IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE ANTI SARS-COV-2.

AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO VOLONTARIO IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E NOMINA DEL DIFENSORE.

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“Con ordinanza n. 76 del 28.04.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 06.07.2022, il Tribunale di Padova - Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento civile R.G. 277/2022 promosso dal sig. B.G. nei confronti di O.P.S.A. (Fondazione che accoglie persone con disabilità) al fine di ottenere il reintegro nel proprio posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni arretrate, deducendo l'illegittimità della sospensione disposta dal datore di lavoro per mancata dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale previsto dal D.L. 1° aprile 2021 n. 44, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3,4, 32 e 35 della Costituzione, delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 4 bis del succitato D.L. 44/2021 che introducono gli obblighi vaccinali anti SARS-CoV-2.

Come è noto, il D.L. 44/2021 e ss.mm.ii. (*Misure Urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*) ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali, prevedendo lo spostamento dell'operatore che rifiuti il vaccino ad una mansione che non implichi contatti interpersonali, ed in mancanza, la sospensione dall'attività lavorativa e della retribuzione.

In applicazione della citata normativa questa Azienda ha dovuto provvedere alla sospensione di numerosi operatori sanitari e in molti casi i provvedimenti adottati in tal senso hanno determinato l'insorgere di contenziosi con i lavoratori interessati, molti dei quali sono sfociati in vertenze giudiziali, alcune delle quali tutt'ora pendenti.

L'avv. Maria Luisa Miazzi del foro di Padova, nota giuslavorista che difende l'Ente nei contenziosi in materia di mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, con comunicazione in data 12.07.2022 agli atti, ha rappresentato l'opportunità di espletare, nell'interesse di questa Azienda, un intervento volontario nel giudizio di costituzionalità pendente in relazione alle previsioni di cui agli artt. 4 e 4 bis del succitato D.L. 44/2021, sia in quanto l'ULSS 8 è direttamente interessata all'applicazione delle norme sottoposte al vaglio di costituzionalità, sia in considerazione del potenziale contenzioso futuro che potrebbe generarsi a carico dell'Ente in ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle previsioni in esame.

La Direzione aziendale condivide questa opportunità, tenuto conto anche dell'elevato tasso di 'disobbedienza vaccinale' che si registra presso questa ULSS.

Alla luce di quanto premesso, considerato l'interesse dell'Azienda ad intervenire nel giudizio pendente avanti la Corte Costituzionale come sopra descritto al fine di sostenere la legittimità costituzionale delle disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui al D.L. 44/2021, la Direzione ritiene necessario affidare l'incarico all'avv. Maria Luisa Miazzi del foro di Padova, professionista esperta, come da curriculum agli atti, con studio in Padova, Corso Garibaldi n. 5, che ha già rappresentato l'Azienda in differenti contenziosi in materia, e ciò anche in considerazione dell'impossibilità di nominare patrocinatori gli avvocati dell'Ufficio legale interno, già impegnati nella gestione di numerose cause in cui è parte l'ULSS e, oltre all'attività di supporto e consulenza alle strutture aziendali, nelle attività connesse, tra l'altro, all'istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell'ULSS n. 8 Berica che per l'A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata dall'01.01.2016, per effetto delle disposizioni regionali vigenti.

L'avv. Miazzi, inserita nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS n. 8 Berica formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, in data 12.07.2022 (prot. 75271 del 14.07.2022), ha presentato un preventivo di parcella per la difesa in giudizio dell'Ente in linea con il Regolamento aziendale vigente per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale; il compenso per l'attività di difesa è stato calcolato dalla professionista in un importo forfettario di Euro 3.000,00, corrispondente ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*) ridotti di oltre il 70%, oltre accessori di legge, IVA, CPA e spese di domiciliazione.

Infine, si segnala l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09; sez. Giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 509/2021) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigore del D.Lgs 50/2016, secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di autorizzare l'intervento volontario dell'Azienda ULSS 8 Berica nel giudizio di costituzionalità pendente avanti alla Corte Costituzionale in relazione alla previsione dell'obblighi vaccinali di cui all'art. 4 e 4 bis del D.L. n. 44/2021, promosso con ordinanza del Tribunale di Padova 28.04.2022 n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 06.07.2022 ;
2. di nominare quale difensore dell'Azienda ULSS 8 Berica nel procedimento in questione l'avv. Maria Luisa Miazzi del foro di Padova, con studio in Padova, Corso Garibaldi n.5;
3. di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione del procedimento è stata calcolata dalla citata professionista in complessivi € 3.000,00, oltre IVA, CPA, spese di domiciliazione e rimborso spese generali nel limite del 15%, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2022, conto 55.07.219 ("Consulenze legali");
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---